

BOZZA DI CONVENZIONE

Art. 4, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

l'anno addì del mese di.....

TRA:

il comune di SANDRIGO (VI) C.F.: 95026510248,
ed il Sig. DINO POZZATO, nato a Sandrigo (VI) il 16/02/1973 ed ivi residente in Via Balcinelle n. 21, C.F.: PZZDNI73B16H829L, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta SKA S.p.a., con sede a Sandrigo (VI), in Via Agosta n° 3 - P. IVA: 00171720246, in seguito denominato nel presente atto "soggetto attuatore";

PREMESSO

che il soggetto attuatore di cui sopra, ha presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda pervenuta il..... prot., volta ad ottenere il Permesso di Costruire per l'Ampliamento fabbricato industriale (L.R. 55/2012 Art. 4 – D.P.R. 160/2010 Art. 8), ai sensi dell'art. 4, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà ai sensi della normativa vigente, siti in Sandrigo (VI), Via Agosta n. 3, della superficie complessiva di mq. 52.640,00 e distinti al N.C.T.R. con i mappali 263 - 539 - 1016 - 1017 – 1386 del Foglio 6 sezione censuaria di Sandrigo (VI), con la seguente superficie territoriale di mq. 2.569,00 rapportata alla superficie coperta dell'ampliamento di progetto pari a mq. 1.605,40 con conseguente calcolo della dotazione urbanistica come spazio ad uso pubblico, destinato a parcheggio non inferiore a mq. 256,90 (10% di mq. 2.569,00 superficie territoriale).

CONSIDERATO

- che il soggetto attuatore ha richiesto l'intervento in quanto necessario all'attività produttiva un ampliamento dello stabilimento;
- che l'Amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto.....(specificare i motivi di pubblica utilità che hanno indotto l'amministrazione a esprimersi favorevolmente);

- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento e/o della conferenza dei servizi con verbale prot. del, il consiglio comunale si è espresso con deliberazione del C.C. n° del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente;

OPPURE

- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento il consiglio comunale non ha espresso parere nei termini dall'art. 4, comma 2, L.R. 55/2012 e che pertanto il medesimo parere deve intendersi positivo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elaborati di progetto edilizio
- Elaborati di progetto opere di urbanizzazione e mitigazione
- Altro (eventuali norme tecniche)

Art. 2 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e le eventuali opere di mitigazione descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici , nei modi e nei tempi ivi prescritti.

Art. 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione:

strade	mq	--
verde pubblico	mq	--
parcheggio pubblico	mq	258,40
Altro	mq	--
per complessivi	mq.	258,40

Art. 4 - CESSIONE AREE PER STANDARD

Il soggetto attuatore con la presente convenzione permette l'utilizzo ad uso pubblico dell'area di cui all'art. 3.

L'area sopra descritta s'intende ceduta libera da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni pregiudiziali, da affitti, da occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non apparenti, da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli d'ogni specie.

Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria oltre a quelle di mitigazione così come meglio descritte nell'elaborato tecnico di cui alla Tav. n. 1 Planimetrie.

Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE

Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di mitigazione sarà eseguito ad opere ultimate da un collaudatore nominato dal comune, con spese e oneri a carico dei soggetti attuatori.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

La realizzazione delle opere primarie e secondarie da parte del soggetto attuatore andrà a scomputo degli oneri previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore si obbliga altresì a versare al comune all'atto del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, il contributo di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 8 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

Il soggetto attuatore si impegna a concedere l'uso pubblico l'area e le opere di cui ai precedenti articoli con assunzione a proprio carico delle spese notarili, di frazionamento e quanto altro necessario per l'individuazione dei beni.

Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP, previa comunicazione nelle prescritte forme di legge al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori.

Per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui all'art. 8.

Art. 10 - GARANZIA

A garanzia della puntuale esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, il soggetto attuatore costituisce a favore del comune polizza fideiussoria per l'importo di €. _____ (_____) pari al 100% del valore delle aree e delle opere da cedere, stipulata in data _____. con la società _____ che sarà svincolata ad avvenuto adempimento degli obblighi convenuti con la presente.

Art.11 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non mutare la destinazione d'uso o frazionare l'immobile in più unità per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio certificato di agibilità e il con relativo vincolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura ed a proprie spese.

Il mancato rispetto del divieto di cui all'art. 5, comma 2, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 33, DPR 380/2001.


Trascorso il termine di due anni di cui al citato art. 5, comma 2, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, il soggetto attuatore è tenuto al pagamento a titolo di penale di una somma pari a € (oppure % del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale o dall'Agenzia del Territorio). Il soggetto attuatore riconosce l'equità di detta penale.



PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO



SEGNALETICA VERTICALE POSTO AUTO RISERVATO L 13/89 DGRV 1428/11



PLANIMETRIA

SCALA 1 : 200